



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 22 DEL 10-04-2020

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente di proroga della sospensione del mercato settimanale del martedì e dell'attività di vendita in forma itinerante.**

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolar modo l'art.1 c.1 che dispone la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile le misure di contenimento già in vigore con i DPCM dell'11 e del 22 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 33 del 20.03.2020 avente ad oggetto «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone», in particolare per le parti ove si persegue la chiusura temporanea o la sospensione dell'esercizio delle attività quando non necessarie per motivi indifferibili ed urgenti in quanto presentano oggettivo rischio di diffusione del contagio;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e la fase di picco pronosticata, nella Regione del Veneto, tra la fine della corrente settimana e l'inizio della prossima;

CONSIDERATO altresì l'evolversi della situazione epidemiologica nel Comune di Farra di Soligo;

RITENUTE prevalenti le misure approntate dal Governo per la tutela della salute pubblica e che il presupposto di tali misure resti sempre l'urgenza e indifferibilità per evitare comportamenti che possano compromettere le rilevanti finalità delle misure stesse;

CONSIDERATO che il mercato settimanale in questione, che attira una molteplicità di persone nella giornata di martedì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ed in particolare **“l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”**;

CONSIDERATO che anche l'attività di vendita ambulante, come il mercato settimanale, non consente, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ed in particolare **“l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”**;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

VISTE le precedenti ordinanze sindacali:

- n. 16 del 16.03.2020 ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione del mercato settimanale del martedì”, con la quale si sospendeva l'effettuazione del mercato settimanale fino al giorno 03.04.2020;
- n. 21 del 03.04.2020 ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente di proroga della sospensione del mercato settimanale del martedì e sospensione dell'attività di vendita in forma itinerante”, con la quale

Ordinanza n. 22 del 10-04-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

si progava la sospensione del mercato settimanale fino al giorno 13.04.2020 e si sospendeva, sino a tale data, l'attività di vendita in forma itinerante;

RITENUTO allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, opportuna l'adozione del provvedimento di proroga della sospensione del mercato settimanale in questione fino al 19 aprile 2020, senza distinzione di prodotti merceologici posti in vendita e di sospensione dell'attività di vendita in forma itinerante;

VISTI gli artt. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

ORDINA

la proroga della sospensione, sino al giorno 19 aprile 2020 compreso, e comunque sino a nuove disposizioni, del mercato settimanale del martedì sito in Piazza Emigrante a Col San Martino e dell'attività di vendita in forma itinerante.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza:
 - sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;
 - sia comunicata agli esercenti, anche mediante le relative Associazioni di categoria;
 - è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
 - sia preventivamente comunicata al Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- 2) sia trasmessa:
 - all'ufficio Tecnico Lavori Pubblici;
 - all'ufficio Tributi;
 - al Servizio Associato di Polizia Locale Valdobbiadene - Farra di Soligo;
 - al sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Col San Martino;
 - al Commissariato di P.S. di Conegliano;
 - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso;

AVVERTE

Che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco

Dott. PERENCIN MATTIA

Ordinanza n. 22 del 10-04-2020

Comune di Farra di Soligo